



**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**Procedimento nr.**

**6/2016 R.G. Procura Federale Fibis**

Il Tribunale Federale, nel procedimento disciplinare contro:

<b>COGNOME – NOME</b>	<b>Tessera n.</b>	<b>Data tesseramento</b>	<b>data di nascita</b>	<b>Nome CSB</b>
1. Ambrosio Raffaele	FB34A812	4/10/15		IL BIGLIARDO
2. PELLEGRINO SALVATORE	FB18A513	02/10/15		CSB ANIELLO MARCHESANO
3. CRISTIANO FORTUNATO	FB36A174	28/9/15		SCUOLAGRUME SE VIT. NOCERINO
4. IOVINELLA FRANCESCO	FB35A007	28/09/13		ASD MAX LANDIS
5. MASCIA UMBERTO	FB34A809	28/9/15		CSB LEOPARDI
6. GRASSO ANIELLO	FB18A316	5/10/15		ASD MAX LANDIS

**7. I sig.ri Landolfo Stefano tessera FB 57°622 e il sig. Centanni Franco tessera Fibis n. FB51A278**

**Visto**

-la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ex art. 39 Reg. Giustizia Fibis da parte della Procura Federale, nei confronti dei tesserati indicati, pervenuta a questa Commissione;

-la condotta attribuita ai tesserati in violazione del principio di lealtà sportiva ai sensi degli artt. 1, e 18 Regolamento di Giustizia Fibus;

CONSIDERATO

- **La richiesta di emissione di provvedimento cautelare proposta dal Procura Federale – che qui si intende integralmente richiamata – merita accoglimento;**
- Invero, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive (non autorizzate dalla Federazione) svolte sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva FEDERITALIA da parte di soggetti affiliati/tesserati alla FIBIS risulta contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti;
- D'altronde il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010, richiamato espressamente dalle norme federali interne, specifica che solo attraverso lo strumento delle convenzioni – tra Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive o discipline sportive associate – è possibile regolamentare singole iniziative volte alla promozione sportiva;
- Nessuna convenzione risulta attualmente stipulata tra la FIBIS e la FEDERITALIA in tal senso;
- Sussiste la gravità della contestazione nei confronti dei tesserati, i quali si sarebbero resi responsabili di condotte palesemente contrarie ai doveri sanciti dal Regolamento di Giustizia;
- La contestazione, allo stato, appare fondata alla luce dei documenti prodotti, indicati nella richiesta cautelare;
- Che sussiste il pericolo di reiterazione della violazione;

P.Q.M.

**la Commissione Giustizia e Disciplina**

**accoglie l'istanza di emissione di provvedimento cautelare e sospende da ogni attività federale per un periodo di giorni 60 (sessanta) a far data dalla notifica del presente provvedimento i tesserati:**

COGNOME – NOME	Tessera n.	Data tesseramento	data di nascita	Nome CSB
1. Ambrosio Raffaele	FB34A812	4/10/15		IL BIGLIARDO
2. PELLEGRINO SALVATORE	FB18A513	02/10/15		CSB ANIELLO MARCHESANO
3. CRISTIANO FORTUNATO	FB36A174	28/9/15		SCUOLAGRUME SE VIT. NOCERINO

4. IOVINELLA FRANCESCO	FB35A007	28/09/13		ASD MAX LANDIS
5. MASCIA UMBERTO	FB34A809	28/9/15		CSB LEOPARDI
6. GRASSO ANIELLO	FB18A316	5/10/15		ASD MAX LANDIS

Sospende, altresì, i signori Landolfo Stefano tessera FB 57°622 e il  
sig. Centanni Franco tessera Fibus n. FB51A278

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 30 giugno 2016

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Antonio Materia

Avv. Elisa Fabbri